

	<p><b>COMUNE DI RAVENNA</b>          Servizio Appalti e Contratti          U.O. Gare e Contratti LL.PP.</p>	 <p>ISO 9001  <b>BUREAU VERITAS</b>          Certification</p> <p>Sistema di Qualità certificato per:          Progettazione, programmazione,          affidamento, direzione lavori          dei lavori pubblici          e delle manutenzioni;          gestione espropri.</p>	 <p><b>RAVENNA</b>  <b>2015</b></p> <p>CAPITALE          ITALIANA          DELLA          CULTURA</p>
---	---	--	--

Numero di riferimento attribuito al dossier (Numero Pratica): 2014 /06.05/ 183

**CIG: 6152478176**

## *Bando di gara*

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA DURATA DI ANNI TRE, AI SENSI DELL'ART 59 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA IVI COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA VIABILITA'**

Il presente bando di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito Internet [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it) (<<profilo di committente>> della stazione appaltante, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006) dal **12.03.2015 al 13.04.2015**.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale PV n. 549 del 21.10.2014 di approvazione degli elaborati di progetto propedeutici alla stipula di un accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art 59 del Dlgs 163/2006, per l'affidamento degli interventi di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna, ivi compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica e della viabilità (elaborati progettuali in parte revisionati con determinazione dirigenziale D23 n. 8 del 16.02.2015 e D23 n. 12 del 6.3.2015) e della determinazione dirigenziale F7 n. 5 del 9.03.2015 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro di lavori in oggetto.

### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Servizio Strade**

*Indirizzo postale:* Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia - *Indirizzo Internet:* <http://www.comune.ra.it>; *Posta elettronica:* [appaltiecontratti@comune.ra.it](mailto:appaltiecontratti@comune.ra.it) - *Fax:* +39 0544.482472.

Responsabile unico del procedimento: ing. Anna Ferri

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: **Ing. Anna Ferri** (posta elettronica [aferri@comune.ra.it](mailto:aferri@comune.ra.it) - tel. +39-0544-482820) **e/o Ing. Valerio Binzoni** (posta elettronica [vbinzoni@comune.ra.it](mailto:vbinzoni@comune.ra.it) - tel +39-0544- 482718). e/o **Geom Agnese Centolani** (posta elettronica [acentolani@comune.ra.it](mailto:acentolani@comune.ra.it) – tel. +39-0544-482719) **Arch. Roberto Braghini** (posta elettronica [rbraghini@comune.ra.it](mailto:rbraghini@comune.ra.it) - tel. +39-0544-482507 )

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi ai seguenti numeri: 0544-482078.

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it).

### **1BIS – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS**

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Si fa presente che l'art. 19 della legge 114/2014, ha previsto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 102/2014: "Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Disposizioni urgenti per il funzionamento").

### **Disposizioni per la gara**

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 lett. b), della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire nel sistema le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente bando di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificassero interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

### **2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006.

### **3. LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO, IMPORTI E NATURA DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE, MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CPV (Vocabolario comune per gli appalti):**

**3.1 luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori:** territorio del Comune di Ravenna, località Ravenna o altre frazioni del Comune;

**3.2 oggetto dell'accordo quadro:** l'oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale del Comune di Ravenna, ivi compresi interventi che possano interessare la rete fognaria. Gli interventi oggetto del presente accordo quadro sono quelli previsti nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Ravenna 2014 – 2015 – 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14.04.2014 e successive modifiche e assestamenti. Le tipologie di prestazioni affidabili all'interno dell'accordo quadro sono quelle elencate nell'Elenco prezzi unitari approvato con deliberazione GC n. 549 del 21/10/2014 e successivamente integrate con determinazione dirigenziale D23 n. 8 del 16.02.2015

**3.3 importo complessivo dell'accordo quadro (compresi gli oneri per la sicurezza):** **Euro 4.450.000,00** (Euro quattromilioniquattrocentocinquantamila/00), al netto di IVA, suddiviso come segue:

		<b>Euro</b>
a	<b>Importo complessivo massimo lavori a misura (soggetto a ribasso)</b>	<b>4.370.000,00</b>
b	<b>Stima degli oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale stimato dell'accordo quadro (a + b)</b>		<b>4.450.000,00</b>

**Le lavorazioni di cui agli importi sopra indicati, alla luce delle tipologie di interventi possibili quali oggetto dei successivi contratti applicativi sono ricondotti alle Categorie di cui alla seguente tabella ove sono anche riportati gli importi massimi stimati dei contratti applicativi per ciascuna categoria ed i relativi importi di qualificazione richiesti:**

A	B	C	D	E
<i>lavorazione</i>	<i>categoria</i>	<i>Importo complessivo dell'ACCORDO QUADRO (euro)</i>	<i>%</i>	<i>IMPORTO RICHIESTO PER LA QUALIFICAZIONE / PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA</i>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ... e relative opere complementari	<b>OG3</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>72,58%</b>	<b>1.500.000,00 (*)</b>
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	<b>OG 6</b>	<b>230.000,00</b>	<b>5,17%</b>	<b>230.000,00</b>
Segnaletica stradale non luminosa	<b>OS10</b>	<b>760.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>516.000,00 (*)</b>
Barriere stradali di sicurezza	<b>OS12-A</b>	<b>230.000,00</b>	<b>5,17%</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Totale lavori complessivamente riconducibili all'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia)</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

*Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA*

Le suddette categorie non devono essere considerate alla stregua di categoria prevalente e scorporate ai fini della definizione degli assetti classificatori per la presente gara in quanto è richiesto, pena l'esclusione, il possesso di tutte le qualificazioni SOA nelle suddette categorie e per gli importi evidenziati nella colonna E della tabella di cui sopra, senza possibilità di potersi qualificare da parte di operatori singoli o raggruppati indicando la volontà di subappalto di una o più delle categorie (OG6, OS10 e OS 12-A) con contestuale possesso di qualificazione SOA nella categoria OG3 con classifica adeguata e comprensiva degli importi delle categorie che si intende subappaltare.

Fermo restando quanto sopra richiesto a pena di esclusione ai fini della qualificazione per la presente gara, ai concorrenti è riconosciuta la possibilità di indicare le tipologie di lavorazioni che si intenderanno subappaltare con riferimento ai singoli e specifici contratti applicativi, nei limiti quantitativi di legge sulla base delle specifiche articolazioni di categorie prevalente e scorporate dei singoli progetti oggetto dei contratti applicativi stessi. Quindi, con riferimento agli stessi, si potranno subappaltare fino al 30% della relativa categoria prevalente e/o il 100% di quelle scorporate, di volta in volta indicate nei singoli progetti esecutivi, se, e solo se, in fase di offerta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro è stata indicata la volontà di subappaltare le specifiche tipologie di lavorazioni.

Gli importi necessari per la qualificazione con riferimento alle categorie OG3 e OS10 (\*), riportate nella colonna E della tabella di cui sopra, in considerazione della particolare tipologia dei contratti di Accordi Quadro sono ridotti rispetto all'importo opere complessivamente riconducibile all'Accordo Quadro (colonna C della tabella) non essendo certo l'ammontare complessivo e i singoli importi dei contratti applicativi che si affideranno a valle dell'Accordo Quadro.

La qualificazione dell'impresa deve essere adeguata alla esecuzione dei lavori che saranno oggetto di successivi contratti applicativi, pertanto, allo scopo di contemperare l'esigenza di poter affidare più contratti applicativi anche contemporaneamente nonché di poter, a fronte di una modifica della programmazione dei lavori pubblici del Comune, affidare anche lavori di importo maggiore a quanto indicato all'art 1.1.4 del Capitolato d'Oneri, si ritiene coerente con le esigenze dell'Ente e utile ai fini di una maggiore partecipazione dei concorrenti, richiedere le qualificazioni adeguate agli importi di cui alla colonna E della tabella sopra riportata.

Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti devono obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti al successivo art. 11 del presente bando di gara.

Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola o come associazione temporanea (idoneità plurisoggettiva).

**Tenuto conto della particolare natura dell'accordo quadro, che può prevedere come suoi contratti applicativi singoli appalti al momento non definiti se non per macro tipologie, è fondamentale che l'operatore economico che sottoscriverà l'accordo quadro sia qualificato per eseguire tutte le lavorazioni che potranno essere oggetto di contratto applicativo.** In particolare, per quanto attiene alle opere riconducibili alle categorie OG3, OG6 e OS10 risulta prevalente l'esigenza di assicurarsi la partecipazione di imprese qualificate per tutte le lavorazioni volta per volta da appaltare, esigenza che potrebbe essere vulnerata ove si accedesse alla gara sotto forma di raggruppamento verticale (o misto) sulle suddette categorie, postulando tale fattispecie associativa la pluralità di specializzazioni richieste che invece potrebbe mancare con riferimento ad uno o più interventi. (Si veda sul punto anche A.N.AC parere di precontenzioso n. 186 del 20/11/2013).

**Pertanto con riferimento alle categorie OG3, OG6 e OS10 l'unica forma di raggruppamento di imprese consentito è quello di tipo orizzontale.**

In considerazione della particolarità delle lavorazioni ricondotte alla categoria OS12-A e della specificità della stessa, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla procedura si ritiene opportuno consentire il raggruppamento di

tipo verticale per la relativa qualificazione necessaria. **Pertanto con esclusivo riferimento alla categoria OS12-A il requisito, in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, potrà essere posseduto anche solo da uno dei mandanti che svolgerà poi in caso di aggiudicazione le relative lavorazioni.**

Alla luce di quanto sopra specificato le tipologie di raggruppamento ammesse ai sensi dell'art 37 del Dlgs 163/2006 e 92 del DPR 207/2010 sono:

- *orizzontale*, nel caso in cui tutti gli operatori riuniti posseggono attestato SOA con classifiche adeguate per tutte le categorie interessate dall'Accordo Quadro (OG3, OG6, OS10 e OS12-A)
- *verticale*, nel caso in cui uno degli operatori riuniti (capogruppo) possiede attestato SOA per le categorie OG3, OG6 e OS10 in classifica adeguata agli importi di cui alla colonna E della tabella sopra riportata e l'altro operatore possiede attestato SOA per la categoria OS 12-A
- *misto*, nel caso in cui più operatori tra quelli riuniti, in modalità orizzontale posseggano attestato SOA per le categorie OG3, OG6 e OS10 ed un singolo operatore, o più operatori, indicati quali mandanti posseggano attestato SOA nella categoria OS 12-A

Trovano applicazione le norme di cui all'art 37 comma 5 del Dlgs 163/2006 con riferimento alle responsabilità solidale dei componenti il raggruppamento e l'art 92 del DPR 207/2010 con riferimento al possesso dei requisiti.

**3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: i singoli contratti applicativi saranno stipulati a misura** ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che l'offerta economica, come sarà in seguito ulteriormente specificato, dovrà essere formulata mediante **ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett a) del D. Lgs 163/2006.**

**3.5 CPV relativo all'oggetto principale del contratto:** 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale/ 45233290-8 Installazione di cartelli stradali

**4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO:** l'accordo quadro avrà una durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Si rinvia a quanto specificatamente descritto all'art 1.1.3 Per quanto riguarda la modalità ed i tempi di affidamento dei contratti applicativi e delle relative consegne si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1.2.3, 2.5.1 e 2.5.2 e del Capitolato d'Oneri

**5. DOCUMENTAZIONE:** Gli elaborati relativi all'accordo quadro, (*Relazione tecnica, Capitolato d'Oneri, elenco prezzi unitari, elenco prezzi oneri per la sicurezza e schema di contratto di accordo quadro*) sono consultabili presso il **Servizio Strade** – previo appuntamento telefonico al numero **Tel. 0544-482718** (Ing. Valerio Binzoni) **e/o Tel. 0544-482719** (Geom. Agnese Centolani) e/o **Servizio Mobilità e Viabilità - Tel 0544-482507** (Arch. Roberto Braghini) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Gli elaborati relativi all'accordo quadro sopra indicati nonché il presente **bando di gara** come pure **i modelli allegati:**

**Allegato 1)**-domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive;

**Allegato 2)**-dichiarazioni sostitutive del consorziato;

**Allegato 3)**- dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;

**Allegato 4)**- dichiarazione relativa all'offerta economica

per la formulazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'offerta sono altresì disponibili sul sito Internet del Comune di Ravenna all'indirizzo: <http://www.comune.ra.it/>

**Si allega altresì modello per la giustificazione dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.**

#### **5.1 CHIARIMENTI:**

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, Ing. Anna Ferri, all'indirizzo email ([afferri@comune.ra.it](mailto:afferri@comune.ra.it)), **entro e non oltre il giorno 25/03/2015**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.ra.it/>

#### **6.TERMINI, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

**6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 13.04.2015;**

**6.2. indirizzo di ricezione delle offerte:** Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia;

**6.3. modalità:** secondo quanto previsto nel presente bando di gara;

**6.4. sedute di gara:**

**6.4.1. prima seduta pubblica** (di apertura delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa e - nel caso in cui non si renda necessario interrompere il procedimento, come per esempio per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - **della busta "B"** contenenti le offerte tecniche degli operatori non immediatamente esclusi): **il giorno 15.04.2015, alle ore 9,00** presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna;

**6.4.2.** le **Buste "B"** contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate;

**6.4.3. seduta pubblica** (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna.

**6.4.4.** il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali **ulteriori sedute pubbliche** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonché per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

**7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

**8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:** l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 16 del presente bando di gara. Tale cauzione, **come previsto dall'art 2.2.1 del Capitolato d'Oneri sarà restituita ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari dell'accordo quadro, mentre per il concorrente che sottoscriverà l'accordo quadro dovrà essere mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo quadro stesso.** Questa cauzione infatti oltre a coprire la mancata sottoscrizione dell'accordo quadro è a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al Capitolato d'Oneri ed in particolare l'assunzione nei termini dei successivi contratti applicativi.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

**Per l'assunzione degli specifici contratti applicativi l'aggiudicatario dovrà poi prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.** La cauzione definitiva deve essere pari al **10 (dieci) per cento** dell'importo contrattuale di ciascuno specifico contratto applicativo e dovrà essere resa contestualmente alla firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in base al ribasso offerto in sede di accordo quadro. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori oggetto di contratto applicativo.

**Per l'avvio dell'esecuzione dei contratti applicativi sarà poi necessario che l'aggiudicatario presenti specifica polizza assicurativa ex art 129 comma 1 del Dlgs 163/2006 (art 2.2.2 del Capitolato d'Oneri)**

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

**9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:**

**9.1 finanziamento:** il presente accordo quadro in quanto tale, e per la natura stessa dell'accordo quadro, non è finanziato, saranno oggetto di specifico finanziamento i singoli progetti oggetto dei successivi contratti applicativi. **Il sottoscrittore dell'accordo quadro non avrà nulla a che pretendere in relazione all'accordo quadro stesso fintanto che l'Amministrazione Comunale non darà luogo ai contratti applicativi (art 3 dello schema di contratto di accordo quadro). Con riferimento all'eventuale affidamento di contratti applicativi si segnala che questi dovranno in ogni caso essere compatibili con il rispetto delle norme sul patto di stabilità e che pertanto l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avrà nulla a che pretendere fintanto che non saranno perfezionati i successivi contratti applicativi, in relazione ai quali l'Amministrazione non ha alcun vincolo quantitativo.**

**9.2 pagamenti:** i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli specifici capitolati speciali d'appalto che saranno elaborati per ciascun contratto applicativo in conformità a quanto previsto nel capo VI del Capitolato d'Oneri

### **Anticipazione del prezzo**

Come previsto dall'art. 2.6.1 del Capitolato d'Oneri per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro l'anticipazione dell'importo sarà regolamentata dalle relative norme vigenti al momento della stipula dei singoli contratti applicativi (art 26 ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 e ss.mm.ii)

Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2 del DPR 207/2010, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, di **apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa**, si applicheranno le condizioni esplicitate dall'art 120 commi 1 e 2 e dall'art 140 commi 2 e 3 del DPR 207/2010, come meglio descritte nei successivi specifici capitolati speciali dei contratti applicativi.

**10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 47, del D.Lgs. 163/2006.

### **11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:**

#### **11.1. Requisiti di ordine generale**

Per poter partecipare alla procedura di aggiudicazione del presente accordo quadro, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; in particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. **38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 - di essere regolarmente iscritti nel **registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato**.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010. Il medesimo obbligo si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere e), e-bis) ed f), del D.Lgs. 163/2006. **Si ribadisce la possibilità di ricorrere al raggruppamento di tipo verticale solo con riferimento alla categoria OS12-A mentre con riferimento alle lavorazioni ricondotte alle categorie OG3, OG6 e OS10 la modalità di raggruppamento, e conseguente ripartizione dei requisiti, deve avvenire secondo le regole del raggruppamento di tipo orizzontale (art 92 comma 2 del DPR 207/2010).**

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete .

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; saranno pertanto indicati tutti i consorziati che potranno di volta in volta essere esecutori degli specifici contratti applicativi. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro, per l'affidamento dei singoli contratti applicativi, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

*I consorziati* - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2).**

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", come anche specificato nell'art. 11.1 del presente bando di gara, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

## 11.2. Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l' esecuzione dei lavori (caso di concorrente stabilito in Italia)

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- **attestazione di qualificazione** di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1. del presente bando, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto riportato al precedente punto 3.3 ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010;

**I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. 163/2006.**

In particolare, nel caso di concorrente **singolo o associato** si richiede attestazione SOA **in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in base alle disposizioni normative vigenti** ed in particolare in base agli articoli 61, 62, 92 e 94 del DPR 207/2010 e s.m.i.

\* \* \*

**Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto 11.2, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento:

- secondo quanto previsto dall'art 92 comma 2 del DPR 207/2010 in caso di raggruppamento *orizzontale*
- secondo quanto previsto dall'art 92 comma 2 del DPR 207/2010 con riferimento alle categorie OG3, OG6 e OS10 ancorchè il raggruppamento sia di tipo *misto*
- secondo quanto previsto dall'art 92 comma 3 unicamente con riferimento alla categoria OS12-A in caso di raggruppamento di tipo *verticale* o *misto*

Con riferimento alla definizione di raggruppamento di tipo *orizzontale*, *verticale* e *misto* si rinvia a quanto esplicitato al precedente art. 3.3 ultima parte.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto dell'importo stimato dell'Accordo Quadro di cui al precedente art 3.3.**

**12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **360 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1, mentre l'aggiudicatario sarà vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 18 del bando, fino al termine di **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula dell'accordo quadro stesso.

**13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE			FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)
<b>A) Modalità di gestione dei singoli contratti applicativi</b>		<b>Ponderazione relativa (sub-peso)</b>	<b>Punti 50</b>
Sub-Criterio A1	<p><u>Procedure organizzative adottate dall'operatore economico per la gestione dei cantieri relativi a contratti applicativi</u>                      Con riferimento al presente sub criterio le procedure descritte in sede di offerta saranno valutate dalla commissione giudicatrice in base ai seguenti criteri motivazionali, di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efficacia delle procedure descritte in termini di celerità delle tempistiche di avvio dei lavori rispetto alle varie tipologie di contratti applicativi</li> <li>- Efficacia delle procedure descritte in termini di capacità ed efficienza per la gestione di più cantieri contemporaneamente,</li> <li>- Efficacia delle procedure gestionali ed esecutive descritte in termini generali rispetto alle varie tipologie di contratti applicativi.</li> </ul>	Punti 8	

Sub-Criterio A2	<p><u>Struttura organizzativa adottata dall'impresa in presenza di contratto applicativo del tipo "manutenzione strade e marciapiedi" e contratto applicativi del tipo "fornitura e posa segnaletica stradale e barriere stradali"</u>  Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, indicati in ordine decrescente di importanza ed applicati ad entrambe le tipologie di contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguatezza quali-quantitativa della composizione delle <b>squadre</b> di lavoro relative alle <b>varie fasi operative</b> (per esempio: eventuale presenza contemporanea di più squadre operative per ogni singolo contratto applicativo affidato)</li> <li>- Organigramma con individuazione delle figure professionali e dei ruoli cui fa capo la gestione dei vari contratti applicativi</li> <li>- Specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che si impegna a garantire con riferimento alla figura del responsabile tecnico del cantiere e del capo cantiere</li> </ul>	Punti 8	
Sub-Criterio A3	<p><u>Attrezzatura e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di contratti applicativi del tipo "manutenzione strade e marciapiedi" e contratto applicativi del tipo "fornitura e posa segnaletica stradale e barriere stradali"</u>  Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, indicati in ordine decrescente di importanza ed applicati ad entrambe le tipologie di contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico e acustico) per il loro utilizzo in cantiere</li> <li>- Tipologia delle macchine operatrici che verrà impiegata per ciascun affidamento con indicazione in particolare di quanti cantieri potranno avere contemporaneamente la disponibilità di fresatrice, macchina operatrice per spruzzare emulsione bituminosa, vibro finitrice, rullo compattare.</li> </ul>	Punti 8	
Sub-Criterio A4	<p><u>Controlli prodotti da costruzione</u>  Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di controllo e rapporti con la S.A. in merito ai prodotti da costruzione con riferimento in particolare al nuovo REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 relativamente ai requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione (Dichiarazione di prestazione (Dop) , alla marcatura CE per tutti i prodotti utilizzati)</li> </ul>	Punti 8	
Sub-Criterio A5	<p><u>Sede operativa</u>  Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione di impegno a costituire in caso di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro una sede operativa nel territorio del Comune di Ravenna che, come da descrizione impegnativa per il concorrente, dia garanzia di efficienza operativa (collegamento telefono, internet...), dimensioni adeguate al ricovero attrezzature e mezzi da utilizzarsi per i cantieri derivanti dai contratti applicativi.</li> </ul> <p>Sarà assegnato un coefficiente pari a 0 nel caso in cui il concorrente non offra l'impegno alla costituzione della sede operativa in caso di aggiudicazione e coefficienti variabili da 0,1 a 1 in base alle caratteristiche di adeguatezza ed efficienza della sede operativa offerta del concorrente.</p>	Punti 6	
Sub-Criterio A6	<p><u>Tempestività di intervento sui cantieri</u>  Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione di impegno ad intervenire tempestivamente anche durante la non operatività dei singoli cantieri derivanti da contratti applicativi (fine settimana, sospensione lavori ecc..) al fine di garantire la messa in sicurezza della circolazione qualora eventi particolari rendano necessario un intervento di adeguamento del cantiere stesso. Il concorrente dovrà illustrare compiutamente l'impegno assunto con la formulazione dell'offerta in termini di reperibilità dei responsabili del cantiere, tempo di intervento, opere ed organizzazione dell'intervento stesso.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda il compenso degli interventi effettivamente effettuati durante la gestione dei contratti applicativi si veda quanto specificato alla fine del presente art. 13</p>	Punti 7	
Sub-Criterio A7	<p><u>Misure di riduzione impatto lavori:</u>  Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'impegno offerto dal concorrente di assumere agli stessi prezzi e condizioni riportate nell'Elenco Prezzi e nel Capitolato d'Oneri, le lavorazioni notturne qualora il tipo di intervento lo richieda per minimizzare ogni interferenza con il traffico veicolare, con gli utenti e le attività insistenti sulle superfici oggetto dell'intervento. La presentazione di tale offerta dovrà</li> </ul>	Punti 5	

	essere supportata con le motivazioni strutturate alla propria organizzazione in modalità coerente		
<b>B) Modalità, criteri e procedure</b> che l'impresa intende mettere in atto <u>in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro</u> , oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in relazione ad <u>una gestione socialmente responsabile dei cantieri</u> in relazione ai seguenti aspetti rilevanti considerati di pari priorità, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		<b>Ponderazione relativa (sub-peso)</b>	<b>Punti 25</b>
Sub-Criterio <b>B1</b>	<b>Gestione del personale</b> in riferimento alla: - <u>Formazione degli operatori e dei preposti</u> , - <u>Controllo delle presenze sul cantiere</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali indicati in ordine decrescente di importanza: - Adeguatezza della formazione del personale costituente le squadre con particolare riferimento alla formazione /informazione orientata alla sicurezza sul lavoro - Efficacia dei metodi utilizzati per il controllo delle presenze sui cantieri	Punti 8	
Sub-Criterio <b>B2</b>	<b>Apprestamenti e procedure applicative tese alla riduzione dell'impatto ambientale – RIFIUTI</b> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - Percentuale di materiale di risulta delle lavorazioni relativo a materiale fresato ed inerti che verrà conferito ad impianto/i di trattamento/recupero rifiuti autorizzato/i. Verrà dato maggior peso all'impegno del concorrente a conferire in impianti autorizzati con procedura semplificata. Il concorrente indicherà in offerta il/gli impianti di trattamento/recupero di cui intenderà avvalersi ed il tipo di autorizzazione di ciascun impianto.	Punti 7	
Sub-Criterio <b>B3</b>	<b>Apprestamenti e procedure applicative tese alla riduzione dell'impatto ambientale – RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI:</b> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - Distanza media del/degli impianti di produzione approvvigionamento dei conglomerati bituminosi. Il calcolo della distanza sarà effettuato rispetto alla circonvallazione cittadina. Il concorrente indicherà il/gli impianti di produzione/approvigionamento di cui intenderà avvalersi per i contratti applicativi evidenziando anche ubicazione e distanza media di suddetti impianti rispetto alla circonvallazione cittadina	Punti 6	
Sub-Criterio <b>B4</b>	<b>Documentabilità e modalità di controllo rese possibili alla stazione appaltante per ciascun contratto applicativo relativamente alle attività di cui ai precedenti sub criteri</b> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - Modalità di comunicazione con la D.L. ed efficacia delle procedure descritte in termini di correttezza e trasparenza delle attività interne ed esterne al cantiere (rapporti con la Stazione Appaltante, con i subappaltatori, con i fornitori)	Punti 4	
<b>C) Offerta economica</b> espressa in ribasso percentuale sull' ELENCO PREZZI UNITARI posto a base di gara			<b>Punti 25</b>
		<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>Punti 100</b>

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

**[13.1]  $K_i = O_{\text{tecnica riparametrata}} \text{ concorrente } i\text{-esimo} \times 75 + (C_i \times 25)$**  dove:

-  $K_i$  è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

-  $O_{\text{tecnica riparametrata}}$  concorrente *i-esimo* è il punteggio riparametrato della valutazione attribuita al concorrente *i-esimo* in base alla formula **[13.3]** in relazione alla offerta tecnica di questo (con le valutazioni relative ai due criteri A e B già singolarmente riparametrati una prima volta).

Con riferimento alle offerte tecniche relative ai due criteri A e B della tabella di cui sopra, si effettueranno quindi **due**

**riparametrazioni:** una prima a livello di ciascuno dei due criteri A e B ed una seconda riparametrazione (**come da formula 13.3**) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente (**come da formula 13.2**). In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo **punteggio all'offerta tecnica** in base alla seguente formula:

$$[13.2] \text{ O tecnica concorrente } i\text{-esimo} = (\text{Ai riparam.} \times 50) + (\text{Bi riparam.} \times 25)$$

I valori di **Ai riparam.** e **Bi riparam.** sono determinati in base alle formule ed al procedimento in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuirà il punteggio massimo (con riferimento ai due criteri A e B indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [13.2] - il valore di **O tecnica** più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$[13.3] \text{ O tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo} = \text{O tecnica concorrente } i\text{-esimo} / \text{O tecnica massima.}$$

\*\*\*

- **Ci** è il punteggio attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata;

#### **Offerta tecnica - Criteri di valutazione A) e B).**

**Ai riparam.** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera **A)** della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **Ai** sono in seguito dettagliatamente specificate;

**Bi riparam.** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera **B)** della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **Bi riparam.** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **Bi** sono in seguito specificate.

**Ci** è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione D "Offerta economica" della tabella di cui sopra che sarà calcolato, in riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*, mediante la formula sotto indicata.

I fattori ponderali (pesi e sub-pesi) assegnati ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione (la cui somma per l'insieme dei criteri di valutazione è pari a 100) sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto.

Il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "**Modalità di gestione dei singoli contratti applicativi**", della tabella di cui sopra sarà così determinato:

**a)** in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno** ai coefficienti **A1i, A2i, A3i ... A7i** e relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3 ... A7, indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

**b)** in secondo luogo si effettuerà la media dei punteggi attribuiti ai coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, ... A7 e si procederà al calcolo del **punteggio provvisorio** assegnato all'offerta del concorrente *i-esimo*, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione dei singoli contratti applicativi" nel suo complesso, mediante la seguente formula:

$$[13.4] \text{ Punteggio provvisorio concorrente } i\text{-esimo} = (\text{A1i medio} \times 8 + \text{A2i medio} \times 8 + \text{A3i medio} \times 8 + \text{A4i medio} \times 8 + \text{A5i medio} \times 6 + \text{A6i medio} \times 7 + \text{A7i medio} \times 5)$$

dove, appunto, **A1i medio, A2i medio, A3i medio, ... A7i medio** sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

**c)** in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, ... A7 nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra, saranno riparametrati (**Ai riparam.**). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior **Punteggio provvisorio** in base alla formula di cui sopra – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

$$\text{Ai riparam.} = (\text{Punteggio provvisorio concorrente } i\text{-esimo}) / (\text{Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse})$$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula **[13.2]** sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo*.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente **A<sub>i</sub>** da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione dei singoli contratti applicativi" in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

**Si procederà in modo analogo relativamente al criterio di valutazione B<sub>i</sub> riparam.**

### **Offerta economica**

$C_i = R_i / R_{max}$  dove:

**R<sub>i</sub>** è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*;

**R<sub>max</sub>** è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse;

**C<sub>i</sub>** rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione **C)** "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*;

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

**L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.**

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che **la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica, non comporterà in sede di contratti applicativi l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara per l'accordo quadro e riferita ai prezzi unitari posti a base di gara, ad eccezione di quanto sotto specificato.**

Con riferimento a quanto offerto in relazione al sub criterio A6 la disponibilità, la reperibilità e le modalità organizzative di intervento non determineranno in alcun caso aumento di corrispettivo, mentre l'effettuazione dei singoli interventi che si dovessero rendere necessari e che saranno eventualmente richiesti della Stazione Appaltante, saranno remunerati con liste in economia secondo i prezziari della CCIAA di Ravenna, in vigore al momento dell'intervento.

**L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto di ciascun contratto applicativo** e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale derivante dall'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi unitari posto a base di gara per la procedura di affidamento dell'accordo quadro (ad esclusione dell'eccezione sopra descritta con riferimento al sub criterio A6). Si rinvia sul punto a quanto previsto dagli articoli 2.6.4, 2.7.1 e 2.7.2 del Capitolato d'Oneri.

La loro mancata osservanza costituirà un grave inadempimento contrattuale.

Nel caso in cui l'appaltatore, in sede di esecuzione dei contratti applicativi, non adempia in tutto od in parte a quanto presentato nell'offerta tecnica oggetto del presente bando, saranno applicate le penali di cui all'articolo 2.5.4 comma 1 del Capitolato d'Oneri.

**Oltre alle penali sopra richiamate si precisa che:**

- il mancato rispetto di quanto offerto con riferimento al sub criterio A5 determinerà la mancata sottoscrizione del contratto di accordo quadro per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non rispetti quanto offerto (art 75 comma 8 del Dlgs 163/2006)
- qualora in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi l'aggiudicatario non rispetti quanto offerto con riferimento al sub criterio A6, oltre ad applicare le penali così come previsto all'art 2.5.4 del Capitolato d'Oneri, dopo la terza contestazione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro in danno all'aggiudicatario.

## 14. OMISSIS

**ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ed altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara.**

Si puntualizza che, relativamente al presente bando di gara, si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Sezione I);
- che costituiscono irregolarità essenziale e comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (Sezione II);

E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale (Sezione III).

### **Sezione I**

#### **Cause di esclusione immediata**

**15.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso, ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.**

**Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:**

- presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- la mancanza di attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori riconducibili all'accordo quadro, con riferimento alle categorie delle lavorazioni indicate nel bando di gara e per gli importi indicati alla colonna E della tabella di cui al precedente art. 3.3.
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: <<In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.
- partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:
  - dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili
  - dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit., per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
  - dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.
- Omesso rimedio alle **irregolarità essenziali** indicate al successivo paragrafo 15.3 **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.** Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, sia una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale.

Nel caso in cui dalla risposta alla richiesta di soccorso istruttorio emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente.

- **Rappresenta causa di immediata esclusione, la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico (compresa l'istanza di partecipazione) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso ed, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.**

- **Rappresenta inoltre causa di immediata esclusione la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui all'art 11.2. (dichiarazione di cui all'art 49 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006). Quindi qualora dalla documentazione inserita nella busta A non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento, indicando altresì l'impresa ausiliaria, ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria.**

## **15.2) Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

*Nel presente paragrafo 15.2) [suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 15.2.a) ed il 15.2.b)] sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 15.2.a) e 15.2.b).*

### **15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.**

#### **Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

#### **Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche**

Saranno inoltre considerate come carenze sostanziali e non sanabili del contenuto delle offerte tecniche od economiche tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste a pena di esclusione nel disciplinare di gara, dell'offerta tecnica od offerta economica la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione/integrazione dei profili sostanziali dell'offerta stessa con palese violazione, fra gli altri, del principio di immodificabilità delle offerte e/o proposte contrattuali formulate.

#### **Offerte condizionate, plurime ed in aumento**

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

### **15.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda/istanza di partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

#### **Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte**

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e chiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo art. 16 del presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B *Offerta tecnica* - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto;

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata dichiarazione - all'interno della busta C *Offerta economica* - contenente l'indicazione del ribasso percentuale unico** di cui al successivo art 16 del disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta C *Offerta economica* – punto 1.

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, *inter alia*:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

**Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.**

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando/disciplinare; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

## **Sezione II**

***Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.***

**15.3 Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione della sanzione pecuniaria).**

Nel presente paragrafo 15.3) sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell'uno per mille dell'importo massimamente riconducibile all'accordo quadro.** La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente

paragrafo 15.3.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario dell'accordo quadro e affidatario di successivo contratto applicativo, trattenerlo dal primo pagamento utile.

**In particolare con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:**

■ **la mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione dei nominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresentanza dell'operatore, ecc.).

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come presentata alle **lettere b) e c) del modello Allegato 1)**, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara e senza necessità dell'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c).

**Si precisa che per quanto riguarda l'indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, l'eventuale omissione non costituisce irregolarità essenziale solo in caso di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti.**

■ **la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative.** (Attestazioni SOA per categorie e classifiche adeguate a quanto previsto al precedente art 3.3 tabella colonne B ed E)

■ con riferimento al comma 1 della **lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006** la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

**Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):**

- la mancanza della **dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si intende costituire o che si è già costituito (orizzontale, verticale o misto secondo quanto dettagliatamente spiegato al precedente art. 3.3) o di che tipo di rete di impresa si tratti.**

Invece, come prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione - nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Nel caso di **RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete** (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006), **costituendi**, l'omissione:

- dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà l'accordo quadro ed i successivi contratti applicativi in nome e per conto proprio delle mandanti;

- della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

**In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006:**

- la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi direttamente in proprio (art 94 comma 1 del DPR 207/2010).

**In caso di avvalimento:**

- la mancanza del contratto di avvalimento

- la mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006;

Si puntualizza invece che la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali del contratto di accordo quadro**, previste nel bando di gara e nel capitolato d'onori, (art 16 punto 1 lettera m) dell'elenco delle dichiarazioni da inserire nella busta A);

la **mancanza delle seguenti dichiarazioni** di cui al punto 1 lettera d), dell'elenco delle dichiarazioni da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa, dell'art 16 del presente disciplinare di gara:

- che non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;

- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. e che non è stata emessa un'informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta;

- che ai sensi dell'art 32 quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

- la mancanza della **cauzione provvisoria** oppure la cauzione provvisoria prestata ma con carenza e/o irregolarità identificate al successivo art 16 come cause di esclusione dalla gara.

- la mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, qualora ne ricorra il caso.

In caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al **contratto di rete**, la mancata produzione del **contratto di rete** e le relative dichiarazioni richieste dal presente bando di gara.

- la mancanza della **ricevuta di pagamento all'ANAC** del contributo/tassa di partecipazione alla gara;

- la **mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).

- la **mancanza della procura** nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara o le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" o l'offerta tecnica o l'offerta economica siano firmate da parte di un procuratore del legale rappresentante;

- la **mancanza della sottoscrizione:**

**dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive** di cui rispettivamente alla Sezione I e Sezione II del punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A di cui al successivo art 16 del presente disciplinare di gara (in seguito per brevità "istanza/dichiarazioni")

**dell'offerta tecnica**

**dell'offerta economica**

**oppure la sottoscrizione della suddetta istanza/dichiarazioni e offerte con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.**

Infatti relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell'istanza e dell'offerta tecnica od economica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione dell'istanza e dell'offerta tecnica od economica è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirlo ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nell'istanza di partecipazione e dell'offerta tecnica ed economica, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza o all'offerta tecnica ed economica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'istanza/dichiarazioni o l'offerta tecnica od economica è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'istanza/dichiarazioni o dell'offerta tecnica od economica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

**Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiesti nel presente articolo 15.3, sarà considerata "irregolarità essenziale", fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara**

### Sezione III

#### Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale

#### **15.4. Altre dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale**

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come **"irregolarità non essenziali"** che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

**In particolare non comporterà l'esclusione dalla gara la mancanza delle seguenti dichiarazioni:**

**1)** Precipato che, come indicato al precedente art 3.3, per la partecipazione alla presente procedura **non è consentito il ricorso al subappalto c.d. "necessario o sostanziale" ai fini della qualificazione**, la dichiarazione relativa al subappalto eventualmente resa atterrà esclusivamente alla fase esecutiva dei singoli contratti applicativi. Nel caso in cui il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto viene preclusa, per tutti i successivi contratti applicativi, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto. Resta inteso che, come detto al precedente art. 3.3, il subappalto con riferimento a ciascuno dei contratti applicativi sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art 118 del Dlgs 163/2006.

**2)** relativamente all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo punto o) articolo 16 del presente bando di gara.

**3)** Per le sole cooperative: la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative.

**4)** la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio.

**5)** la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara.

**6)** l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria:**7)** la dichiarazione di essere in possesso della **certificazione di qualità aziendale**.

**8)** la mancata indicazione dei **costi di sicurezza aziendale in calce all'offerta economica**; (al riguardo, il **bando-tipo, emanato dall'A.N.A.C., n. 2 del 2.9.2014 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari. Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratto di importo superiore a euro 150.000. Offerta al prezzo più basso"**, non prevede che la dichiarazione relativa alla indicazione di tali costi sia inserita all'interno della busta contenente l'offerta economica e prevede che essi debbano essere analizzati in fase di verifica della anomalia dell'offerta);

**9)** la mancata allegazione del documento PASS<sub>OE</sub> oppure PASS<sub>OE</sub> presentato ma irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC). La presentazione di un PASS<sub>OE</sub> non conforme o l'omessa presentazione del PASS<sub>OE</sub> comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASS<sub>OE</sub> entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso sarà escluso. Nel caso si verificano banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

**10)** la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**11) in caso di raggruppamenti temporanei la mancata indicazione:**

Nel caso di raggruppamenti di tipo *orizzontale*:

- delle quote di lavorazioni oggetto di successivi contratti applicativi che saranno assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di raggruppamenti di tipo *verticale* o *misto*:

- delle quote di lavorazioni oggetto di successivi contratti applicativi che saranno assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE con riferimento alle categorie OG3, OG6 e OS10.

- delle quote e della/delle mandanti che realizzeranno le lavorazioni di cui alla categoria OS12-A

\*\*\*\*\*

**Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto di accordo quadro sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.**

**Si precisa che in considerazione della particolare fattispecie contrattuale oggetto della presente procedura (Accordo Quadro) non si ritiene pertinente richiedere ai concorrenti le dichiarazioni di cui agli artt 106, 118 e 119 del DPR 207/2010**

**15bis. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:**

**a)** le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

**b)** la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

**c)** si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**d)** gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;

**e)** le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

**f)** l'aggiudicatario, per la stipula dell'accordo quadro dovrà mantenere attiva la cauzione provvisoria presentata per tutta la durata dell'accordo stesso, con possibilità di svincolo progressivo della stessa allo scadere di ogni anno così come previsto dall'art 2.2.1 del Capitolato d'Oneri. In corso di esecuzione dell'accordo quadro l'aggiudicatario dovrà poi

prestare, per ogni contratto derivato, specifica cauzione definitiva e relativa polizza assicurativa ai sensi dell'art 129 del Dlgs 163/2006. Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;

**g)** i contratti fideiussori ed assicurativi di cui agli articoli 75, 113, 129 e 111 del D.Lgs. 163/2006 richiesti nel presente bando di gara e dal Capitolato d'Oneri devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. D.Lgs. 163/2006;

**h)** la contabilità dei lavori degli eventuali successivi contratti applicativi, sarà effettuata come da Capitolato d'Oneri e capitolati speciali d'appalto relativi ai singoli contratti applicativi;

**i)** gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

**j)** ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento;

**k)** la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto d'accordo quadro per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;

**l)** ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che per gli appalti derivanti dal presente accordo quadro continuerà ad applicarsi il **decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145** nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e nelle parti ancora in vigore;

*(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)*

**m)** ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di Ravenna per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dal fax**. La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per via elettronica, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del **fax** come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata**. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di posta elettronica certificata dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e **il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica** ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-*bis*, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.

Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati**.

**In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari**.

*(Disciplina dell'accesso agli atti)*

**n)** si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazione generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

*(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

**o)** si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli

adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell' **ing. Anna Ferri**. Il responsabile del trattamento è l' **ing. Anna Ferri**.

**p)** Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis"), le **spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi**, previste dagli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario dell'accordo quadro, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.**

## **16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli **6.1.** e **6.2.** del presente **bando di gara**.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi *a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)* dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti.

Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta *a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata* presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B – Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**".

**Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:**

**1)** **istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo Allegato 1), con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.**

### **SEZIONE I** **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE DICHIARAZIONE** **DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL' AVVALIMENTO**

**a)** L'istanza di partecipazione alla presente gara **deve contenere l'indicazione** della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive.

**a1) Dichiarazione da rendersi solo qualora il concorrente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo mediante procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006:**

–la dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.

In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive così come indicato nel **modello Allegato 3**, utilizzando preferibilmente lo stesso modello Allegato 3.

## **SEZIONE II**

### **DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E CON COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 46 DELLO STESSO D.LGS. 163/2006)**

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non devono necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostantive previste dal legislatore;

- le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle condizioni ostantive previste dall'art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;

- una dichiarazione sostituiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

**Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 sono quelle relative alle successive lettere **b), c), c1), d1)** del presente art. 16 del bando di gara.**

**Dichiarazioni sostitutive e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.**

L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive del concorrente, nonché le dichiarazioni sostitutive dell'eventuale consorziato e dell'eventuale impresa ausiliaria (nel caso di avvalimento), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da redigersi preferibilmente, rispettivamente in conformità al *modulo allegato 1*, al *modulo allegato 2* ed al *modulo allegato 3* dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", **devono essere debitamente sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore** che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato.

#### **Requisiti generali**

**b)** la dichiarazione che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dovrà dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006.

**c) la dichiarazione che:**

- nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti **in carica**:- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i

munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **b), c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

- a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui alla **lettera c)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

*(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)*

- a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **tutte le condanne penali riportate** ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In particolare dovranno essere indicati: le generalità del soggetto condannato (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica ricoperta, se lo stesso soggetto è in carica o è cessato dalla carica (e se cessato la data di cessazione dalla stessa), il provvedimento giudiziale (data, estremi, organo giudicante). Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle Precisazioni e conclusioni, di seguito riportate.

### **Precisazioni**

**I-** Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**II-** Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del **certificato del casellario giudiziale**, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte.

**III-** In caso di **cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria**, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, **a pena l'esclusione**, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

**IV-** Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei **soci persone fisiche** delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la **Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012**, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) **va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica"** anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art.

38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con **due soli soci persone fisiche**, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

**V-** Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 **cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano **irreperibili o non disponibili**, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

**VI-** Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e **l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

\*\*\*

#### **VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter).**

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

In tal caso i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica - gli eventuali reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette.

Nel caso di cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e' altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegato 2), che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fuseci oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiarino/no personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, **lettera c)** del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

\*\*\*

**c1)** Con riferimento al comma 1 della lettera **m-quater)** dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006:

- la dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

**d)** dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

-non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;  
- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emessa una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.  
- ai sensi dell'art. 32- quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, [317, 318, 319, 319 bis, 319 quater](#); [320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1\)](#) del

secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

**d1) (solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)**

-dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori

**e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006, rilasciata da società di attestazione SOA**, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1 del bando di gara in categorie e classifiche adeguate agli importi lavori riconducibili all'Accordo Quadro, così come precisato all'art 3.3 del disciplinare di gara (colonna E della tabella);

In caso di consorzi, raggruppamenti, GEIE o reti di imprese sarà necessario scegliere obbligatoriamente tra una delle seguenti dichiarazioni che vanno dalla lettera f) alla lettera l). Tali dichiarazioni sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, compilando tutti i campi richiesti. La mancata apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio e la conseguente comminazione della sanzione pecuniaria.

**f) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006)**

- con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando) oppure in alternativa - i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 - devono dichiarare che intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

**g) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006):**

- la dichiarazione con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se **è da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nell'istanza di partecipazione alla gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

- il tipo di raggruppamento che si intende costituire (*orizzontale, verticale* oppure *misto*) e la quota di lavorazioni/prestazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento (cioè le lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente accordo - che in caso di affidamento di contratti applicativi saranno eseguite da ciascun operatore economico del raggruppamento stesso). Si precisa che l'eventuale mancanza di detta ultima indicazione (quote lavorazioni) non è considerata carenza essenziale e quindi non determinerà l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2bis e 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006. Sarà invece considerata carenza essenziale, con attivazione del soccorso istruttorio e applicazione della sanzione, la mancata indicazione della tipologia di raggruppamento temporaneo (*orizzontale, verticale* o *misto*).

**h) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)**

- che il consorzio ordinario di concorrenti è **già costituito oppure in alternativa** che il consorzio ordinario di concorrenti è **ancora da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

*Si precisa che se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l'atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.*

**i) (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006)**

- la dichiarazione con cui si indica il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, (Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013) indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

**l) (in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)**

- la dichiarazione con l'indicazione della ragione sociale nonché delle quote percentuali di partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni.

**m) Accettazione delle condizioni generali di contratto**– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare, **a pena di esclusione:**

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel capitolato d'onori e negli altri elaborati di progetto di accordo quadro posti a base della presente procedura nonché nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva anche dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro;
- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto di accordo quadro e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle opere, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante la vigenza dell'Accordo Quadro e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, accettando espressamente quanto previsto dall'art 2.6.4 del Capitolato d'Onori;
- di assumere per tutti i contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell'Accordo quadro, ad eseguire le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi-secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;

**n) omissis**

\*\*\*

**In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al precedente articolo 15.3,** si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante comminerà la conseguente **sanzione pari ad euro 4.450,00** (corrispondente all'uno per mille del valore complessivo dell'Accordo Quadro) ed attiverà il soccorso istruttorio. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziali. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter sarà attivato come sub procedimento della procedura di gara in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A e B e successivamente riaperto per quanto attiene alla eventuale necessità di attivare ulteriore soccorso istruttorio con riferimento all'allegato 4 (contenuto nella busta C). Nel caso in cui in sede di seduta pubblica di cui al precedente articolo 6.4.3. (apertura delle buste C) per uno o più operatori fosse necessario attivare il soccorso istruttorio per alcune delle carenze di cui al precedente art 15.3 si precisa che verrà applicata la sanzione di cui sopra solo se non già precedentemente applicata nei confronti del medesimo concorrente. Si segnala inoltre che, per la particolare delicatezza della fase in cui la procedura è giunta, qualora il concorrente nei cui confronti è attivato il soccorso istruttorio in merito al contenuto della busta C non si avvalga dello stesso e non integri quanto richiesto dalla Stazione appaltante, la Stazione appaltante, oltre ad escludere il concorrente stesso dalla gara e a darne comunicazione all'ANAC, si riserva di denunciare la mancata regolarizzazione alle autorità competenti qualora detto comportamento omissivo denoti, in base a circostanze ed elementi specifici della procedura, possibili rapporti collusivi tra le imprese partecipanti alla gara.

**SEZIONE III**

**ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE IRREGOLARITÀ ESSENZIALE**

**o)** l'indicazione degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della **Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** (luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione), forma giuridica, durata della ditta/data termine, con l'indicazione di eventuali acquisti di azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

**p) (solo per le cooperative):** di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

**q)** *Con riferimento ai mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006,* il concorrente dovrà, alternativamente: **autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del**

**fax** per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (1^ alternativa); oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) **indicare** nella domanda di partecipazione alla presente gara l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2^ alternativa); oppure in alternativa **eleggere** il domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (indicando l'indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto) precisando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse (3^ alternativa).

**r)** **Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara** è richiesto ai concorrenti di: **autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta** per la partecipazione alla presente gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" che all'offerta tecnica contenuta nella busta "B", oppure in alternativa, **di autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica stessa;

**s)** **(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)**

- che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

**t)**- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

**u)** **(eventuale dichiarazione ai fini del subappalto)** riportante la descrizione delle lavorazioni che si richiede di poter subappaltare durante l'esecuzione dei contratti applicativi.

**La mancata indicazione della volontà di subappalto**, determinerà l'impossibilità di ricorso a tale istituto in fase di esecuzione dei contratti applicativi.

**(solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarano di concorrere)**

**2)** **Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (Allegato 2) al presente bando - con le quali ciascun consorziato per il quale i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (compreso numero di telefono, sede legale, codice fiscale, partita iva ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve produrre le dichiarazioni richieste al concorrente, nelle **lettere b), c), d), o), p), q), r), v) del precedente punto 1)**- Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

Il consorziato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che non partecipa alla presente gara in altra forma;

Valgono in ogni caso, tutte le "Precisazioni" fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) del presente art. 16, relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e quanto puntualizzato nella sezione II del presente art. 16 in merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato - Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

**3) attestazione SOA** o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2001, regolarmente autorizzate, in corso di validità alla data della gara (punto 6.4.1. del presente bando) che documenti il **possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori ricondotti all'interno del presente accordo quadro così come indicato alla colonna E del precedente art 3.3.** In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010. L'attestazione SOA deve essere prodotta in copia sottoscritta in originale dal legale rappresentante o suo procuratore ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

**(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti)**

**4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

E' altresì necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (*orizzontale, verticale, misto*) si intende costituire specificando come - in caso di aggiudicazione - le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni che compongono il presente Accordo quadro ed i singoli successivi contratti applicativi.

**5) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 8. del presente bando di gara – pari ad Euro 89.000,00= (ottantanovemila/00) (2%);** costituita alternativamente da *atto di fideiussione* (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o *polizza fideiussoria* (se Garante è un'impresa di assicurazione) ovvero da *assegno circolare non trasferibile* intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e al relativo schema Tipo 1.1 di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123**, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11 maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

I concorrenti sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 che deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

**Costituiscono cause di esclusione:**

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto, priva:
  - della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
  - della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari già costituiti è sufficiente la presentazione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
- 6) Ai sensi e per effetto dell'art. 75, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e visto quanto stabilito al precedente art. 12 del presente bando, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa** e sia corredata **dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
Si precisa che – fermo restando la necessità, di una durata minima della garanzia a corredo dell'offerta di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa - il termine di validità di 360 giorni di cui sopra e la presenza dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante, **non sono richiesti a pena di esclusione**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di adeguare la garanzia a quanto sopra richiesto con

tempestività e, comunque, non oltre 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non adegui la garanzia a corredo dell'offerta alla durata di 360 giorni sopra richiesta e/o non presenti l'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni entro il termine massimo di 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora il mancato adeguamento riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

7) cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.

8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 75, comma 8, del del D.Lgs. 163/2006.

#### ***Riduzione del 50% dell'importo della garanzia***

**Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.**

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è disciplinata, come segue:

- per i raggruppamenti di tipo *orizzontale* se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- per i raggruppamenti di tipo *verticale* se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;
- per i raggruppamenti di tipo *misto* vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alle categorie OG3, OG6 e OS10 assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

**6) attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara** all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.NA.C) mediante produzione, **a pena di esclusione**, della **ricevuta di pagamento** oppure della copia autentica o dell'originale dello **scontrino** rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini presso il quale si è effettuato il pagamento in contanti.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in base alle modalità prescritte nelle deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici vigenti al momento del pagamento stesso, seguendo le istruzioni operative esposte nel sito Internet ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, il **codice CIG** relativo alla presente gara è il seguente: **6152478176**.

***(Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)***

#### **7) Documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 49 comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 163/2006, può utilizzare il modello **Allegato 3)**. Inoltre dovrà produrre tutta la documentazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte in originale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, deve produrre nella busta "A – Documentazione" oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria ed alle dichiarazioni e documentazioni richieste **a pena di esclusione** dai precedenti punti del presente articolo (documentazione da inserire nella busta "A – Documentazione") riferite al concorrente stesso, **a pena di esclusione**, anche tutte le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 2 della determinazione n. 2 del 1 agosto 2012.

Inoltre si precisa che il contratto di avvalimento deve essere conforme, **a pena di esclusione**, all'art. 88 comma 1 del

DPR 207/2010 e prevedere "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

E' ammesso il c.d. **Avvalimento plurimo** ai sensi dell'art 49 comma 6 del Dlgs 163/2006 così come modificato dalla legge 161 del 30 ottobre 2014

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 – con riferimento all'impresa ausiliaria – non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, *cessati dalla carica* nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **8) Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete**

**a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:**

**1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**2. dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (**in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati**);

**3. dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

**b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009.**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

**c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

**1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascuna operatore economico concorrente; **ovvero**

**2. copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

•a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Relativamente alla compilazione dell'istanza di partecipazione alla gara si precisa che:**

- a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

\*\*\*

**9) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno **acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.**

**10) (Eventuale, da produrre solo nel caso in cui le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1) - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - del precedente articolo 16, siano rese personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti persone fisiche, indicati nella stessa lettera c), in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara).**

**Elenco dei soggetti persone fisiche**, che all'interno della propria società/impresa, **rivestono (soggetti in carica), e/o hanno rivestito (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara)**, le seguenti cariche:

*- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, carica ricoperta e, se cessati dalla carica, carica ricoperta e data di cessazione).*

\*\*\*

*Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti*

**In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE**, di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, **già costituiti o da costituirsi:**

- a) le dichiarazioni di cui al precedente punto **1)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1** nel caso il concorrente scelga di utilizzarlo) devono essere prodotti, **pena l'esclusione**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE con le modalità sopra richieste per il concorrente singolo;
- b) nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no consorzi che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, **pena l'esclusione** dalla gara, di produrre le dichiarazioni di cui al precedente punto **2)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**c)** in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti, è sufficiente la produzione di una sola copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla mandataria;

## **Nella busta "B" deve essere contenuto, quanto segue:**

### **1. Relazione tecnica, articolata in due paragrafi**

**Il primo paragrafo relativo alle "Modalità di gestione dei singoli contratti applicativi",** deve essere suddiviso in **7 articoli**, corrispondenti ai sette sub-criteri A. Il paragrafo nel suo insieme deve essere costituito da un massimo di 7 (sette) facciate in formato A4.

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), A4), A5), A6) e A7) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

**Il secondo paragrafo relativo alle "Modalità operative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente",** deve essere suddiviso in **4 articoli**, corrispondenti ai quattro sub-criteri A. Il paragrafo nel suo insieme deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione B1), B2), B3) e B4) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

### **La relazione tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico.**

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate della relazione tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente – con riferimento a ciascuno dei paragrafi che costituiscono la relazione tecnica – il numero massimo consentito per ogni paragrafo - seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, sempre con riferimento a ciascun paragrafo, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

La relazione tecnica di cui sopra dovrà essere **datata e sottoscritta** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, quale condizione essenziale pena l'attivazione del soccorso istruttorio ed il pagamento della relativa sanzione, **da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente**. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Sulla base di questa relazione tecnica la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai criteri di valutazione A), e B) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 15-bis del presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

*(nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)*

**2. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.**

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

Si precisa che l'inserimento all'interno della busta "B - Offerta tecnica" della dichiarazione relativa all'offerta economica, comporterà **l'esclusione dell'offerta** dalla presente gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

**Nella busta "C" devono essere contenuti i seguenti documenti:**

**1. dichiarazione relativa all'offerta economica**, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**).

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare

#### **DI OBBLIGARSI**

a sottoscrivere l'Accordo quadro secondo lo schema di cui agli elaborati di gara e ad assumere **l'esecuzione dei lavori oggetto di eventuali successivi contratti applicativi affidati dall'amministrazione comunale**, che verranno contabilizzati **a misura**, secondo le condizioni stabilite nel *Capitolato d'Oneri, nell'elenco prezzi posto a base di gara* e nella propria offerta tecnica.

I successivi contratti applicativi avranno ad oggetto lavori ed opere ai prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto da applicarsi ai prezzi unitari di cui all'elenco posto a base di gara

**E CONSEGUENTEMENTE DI OFFRIRE**

**il ribasso percentuale unico da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara e soggetti a ribasso**

**Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.**

La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al precedente punto 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.

Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno delle Buste A o B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti le dichiarazioni/offerte di cui sopra devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

**Si ribadisce che l'eventuale mancata sottoscrizione dell'offerta economica (Allegato 4) o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate costituisce irregolarità essenziale che comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006 e la comminazione della sanzione pecuniaria.**

## **17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione Amministrativa", **in seduta pubblica** procede a:

**a) verificare l'integrità dei plichi** con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15.2. b) del presente bando di gara;

**b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive** prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa - compresa **la conformità dei PASSoe** prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciate dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità.

**c) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggrup-

pamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

**d) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;

e) eventualmente e solo qualora ne ricorrano i presupposti - sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali;

**f) escludere dalla gara** il concorrente nel caso in cui – con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli **15.1, 15.2 a e 15.2 b**.

**g)** aprire le buste delle offerte tecniche (**busta "B"**) presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti.

Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 15.3, si procederà all'**attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizioni previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale **sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1** del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale **sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE** non conforme – ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub-procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di **una nuova seduta pubblica** nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle **buste "A" e "B"**, si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

#### **Verifica dei requisiti generali.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.

La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

#### **Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per i lavori**

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, **negli appalti di lavori pubblici** di importo superiore ad euro 150.000,00=, **la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile** in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

#### **Valutazione delle offerte tecniche**

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e, la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla **busta "B – Offerta tecnica"**, presentate dai concorrenti ammessi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed in specifico con riferimento ai criteri di valutazione A) e B) e relativi sub criteri, indicati nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione procederà formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al precedente art. 13 del presente bando di gara.

La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

#### **Apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica**

La commissione giudicatrice, dopo queste operazioni, **in seduta pubblica** che sarà convocata secondo quanto stabilito

all'articolo 6.4.3. del presente bando di gara, darà lettura dei **punteggi provvisori** attribuiti alle offerte tecniche dei singoli concorrenti con riferimento ai criteri di natura qualitativa (criteri A e B del precedente articolo 13) - tramite la **formula [13.4]** dello stesso art. 13 - e procederà quindi all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi alla formazione della **graduatoria definitiva**, mediante l'effettuazione delle due riparametrazioni (di primo livello con riferimento a ciascuno dei criteri di natura qualitativa e di secondo livello con riferimento a tutti i criteri dell'offerta tecnica) tramite le formule di cui al precedente art. 13) e all'assegnazione dei punteggi relativi al criterio C (offerta economica) sempre in base alle formule dell'art 13.

Tramite la graduatoria in ordine decrescente sarà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

#### **Valutazione di congruità delle offerte.**

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 13, la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'individuazione delle soglie per l'obbligo di verifica di anomalia di cui al presente paragrafo, per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica nel suo insieme si farà riferimento al punteggio assegnato dopo il primo livello di riparametrazione (**O tecnica** concorrente *i-esimo* di cui alla precedente formula [13.2]).

La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte come sopra quantificati, siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010.

**Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a presentare le giustificazioni in base al modello e relative note illustrative indicate tra i documenti di gara al precedente art. 5 del bando di gara.**

**All'esito del procedimento di verifica di congruità**, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica - che sarà convocata secondo quanto stabilito al precedente articolo **6.4.4.** - **dichiara** quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e **l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.**

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Aggiudicazione provvisoria, verifica sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese**

##### ***Verifica requisiti speciali***

La stazione appaltante, entro 10 (=dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà **nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del soggetto che segue in graduatoria** – qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ed il secondo in graduatoria non sia una micro, piccola o media impresa - alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei *requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari* di cui agli articoli **3.6** e **11.2** del presente bando di gara, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

Qualora sia l'aggiudicatario che il concorrente che segue in graduatoria (qualora non appartenente alla categoria delle MPMI), non forniscano **entrambi** la prova o non confermino le loro dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti speciali, si procederà all'applicazione delle sanzioni come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

mentre **non si effettueranno nuovamente i calcoli per rideterminare la graduatoria** (in base alle formule di cui al precedente art. 13 sulla riparametrazione e per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica) in quanto si ritiene che il richiamo contenuto nel suddetto secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, alla rideterminazione della nuova soglia di anomalia sia riferibile ed applicabile esclusivamente al caso di procedure di affidamento basate sul criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica.

#### **Verifica dei requisiti generali**

Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà a verificare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 11.1 del presente bando **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal **casellario informatico** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ed ogni altra verifica che riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il possesso dei prescritti requisiti).

L'operatore economico aggiudicatario è in ogni caso tenuto, a pena di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria, a fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni necessari per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali (come ad esempio alcune informazioni necessarie per richiedere il DURC e/o effettuare le verifiche antimafia, qualora non prodotte dal concorrente tra le dichiarazioni nella documentazione amministrativa).

Relativamente al **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell'impresa verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare il merito di tale fidejacent documento in seguito a richieste, note od osservazioni di altri concorrenti;

- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa verso anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni espresse nelle sentenze del Consiglio di Stato - CdS. Sezione Quinta n. 147/2008 - CdS. Sezione Quinta n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007, prenderà atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun modo procedere a sindacarne i contenuti. La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata motivo di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

In questo caso la stazione appaltante - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente stesso nel modulo Allegato 1 - provvederà ad informare l'impresa concorrente che l'acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l'adozione di un provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del fax - qualora ritenga che gli Enti competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - può presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha rilasciato il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo) verso anche solo uno degli enti interessati, la stazione appaltante non effettuerà nessun'altra verifica e procederà conseguentemente all'esclusione del concorrente dalla gara.

#### **Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni dopo la fase dell'aggiudicazione provvisoria**

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio si verifichi l'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui ai precedenti artt. 3.6 e 11.2 e/o si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. L'esclusione comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà a ricalcoli della graduatoria** mediante le formule delle riparametrazioni o del punteggio da attribuire alle offerte economiche di cui al precedente art. 13, ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

Si procederà quindi:

- con la verifica di congruità nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria quello/i escluso/i, qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga comunque di procedere con una verifica di congruità nei suoi confronti ai sensi del comma 3 del citato art. 86. Si proclamerà **l'aggiudicazione provvisoria** nei confronti dell'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando) **nel corso di una nuova seduta pubblica di gara che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.**

- risulterà invece direttamente aggiudicatario provvisoria l'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando nel caso in cui nei confronti della stessa non vi sia obbligo di procedere con una verifica di congruità ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e qualora il responsabile del procedimento non decida di procedere comunque con una verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86.

Il nuovo aggiudicatario sarà a sua volta soggetto a controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 11. del presente bando di gara.

Si puntualizza che **ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne

dà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

**I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.**

#### **18. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.**

L'aggiudicazione provvisoria - dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario - sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente del Comune di Ravenna mediante apposita determinazione dirigenziale.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione dell'*aggiudicazione definitiva* ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, entro cinque giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

#### **Stipulazione del contratto di accordo quadro**

L'Accordo quadro sarà stipulato non prima di 35 giorni ed **entro 360 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **360 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione del mantenimento in essere della cauzione provvisoria oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'aggiudicatario e di procedere alla stipula del contratto di accordo quadro con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 11.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

La stipula del contratto di accordo quadro avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'Accordo Quadro al momento della sua stipula i diritti di segreteria verranno versati dall'aggiudicatario al Comune con cadenza annuale in ragione degli importi dei contratti applicativi affidati nell'anno di riferimento, tenendo conto degli importi già versati nell'anno precedente ed applicando l'aliquota pari al valore progressivo.

*ESEMPIO:* Qualora al termine del primo anno di vigenza dell'accordo quadro siano stati affidati contratti applicativi, per esempio, del valore complessivo di euro 350.000,00 saranno versati dall'aggiudicatario al Comune di Ravenna diritti di segreteria pari ad Euro 1.620,43 (determinato per scaglioni progressivi di cui alla tabella D della legge 604/1962, fino all'applicazione dell'aliquota 0,003). Qualora nel secondo anno di vigenza dell'accordo quadro siano affidati ulteriori euro 350.000,00 i diritti di segreteria relativi a detto secondo anno saranno determinati sull'importo complessivo di euro 700.000,00 (pari ad Euro 2.395,11) a cui saranno sottratti Euro 1.620,43 già versati per il primo anno e pertanto l'importo che l'aggiudicatario dovrà versare al Comune per il secondo anno ammonterà, nell'esempio di cui sopra, ad Euro 774,68.

Ravenna, li 10.03.2015

Il Dirigente  
**(Dott. Paolo Neri)**